

**STATUTO DI
Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**

Art.1

Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."
2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

Art.2

Sede

1. La Società ha sede in Forlì.
2. L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

Art.3

Oggetto sociale

1. La Società svolge le seguenti attività:
 - a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);
 - b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;
 - c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;
 - d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli;
 - e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - f) l'assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque con-

nesso al proprio.

2. La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

3. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Art.4

Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre due-milacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art.5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 375.422.520,90 (trecentosettantacinque milioni quattrocentoventiduemila cinquecentoventi virgola novanta), diviso in n. 726.915 (settecentoventiseimila novecentoquindici) azioni del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

2. La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

3. Le partecipazioni devono essere detenute da enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico.

4. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'organo amministrativo.

Art.6

Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 5 del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'eser-

cizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Art.7 Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Art.8 Trasferimenti e prelazione

1. Le azioni di proprietà degli enti locali e quelle di proprietà delle società da essi costituite, possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dagli enti medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. E' altresì ammessa la cessione delle azioni, in deroga ai commi successivi, da parte di società partecipate degli enti locali a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate.

2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R. o Pec, da inviare all'Organo Amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Pec indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o Pec delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dalla Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti am-

ministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

Art.9

Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

Art.10

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Presidente della Società;
- 4) il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art.11

Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art.12

Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall' Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In occasione di ogni convocazione, l'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai soci, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. e/o PEC, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione

dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

3. In mancanza delle formalità di convocazione suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo.

Art.13

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

- a) approva i bilanci e delibera sulla distribuzione degli utili;
- b) decide se la società è amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), nomina e revoca l'Amministratore Unico oppure il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, ai sensi della vigente normativa;
- c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) autorizza l'Organo Amministrativo ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 20 (ex 19 bis), nei modi ivi previsti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno; quella per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..

4. Per la scelta tra organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione) e per la nomina e la revoca degli Amministratori, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..

Art.14

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento).

Art.15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o dell'Amministratore Unico da persona designata dall'Assemblea stessa. Un funzionario della Società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

2. È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

4. È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale e l'esercizio del diritto di voto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.

Art.16

Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione della Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci scelti fra coloro che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea

durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Nel caso in cui venga a mancare la totalità degli amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da Segretario.

Art.17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente via telefax e/o PEC, o per lettera raccomandata per quei destinatari che fossero sprovvisti di telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta sempre via PEC, o per telegramma per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno un giorno prima.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video), che garantiscano il rispetto del metodo collegiale.

Art.18

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società.

2. L'Organo Amministrativo approva e trasmette ai soci entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

Art.19

Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Art. 20 (ex 19 bis)

Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predisponde ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'anno successivo, riguardante l'attività della Società integrata dalla definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa in conformità alle norme vigenti.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da convocarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia ommesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

4. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

Art. 21

Amministratori delegati, Direttori e Procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. L'Organo Amministrativo potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, Direttori, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore Unico o all' Amministratore delegato e/o al Presi-

dente, al Direttore Generale, ai Direttori e Procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega e/o procura conferita.

Art. 22

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251.
2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente ai tre successivi esercizi.
3. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei Collegi Sindacali specificamente applicabili alla società.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video), che garantiscano il rispetto del metodo collegiale.

Art. 23

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti norme di legge.
2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà il corrispettivo.

Art.24

Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c..
4. Qualora ricorra una delle condizioni previste dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

Art.25

Ripartizione degli utili

1. L'Assemblea, salva la riserva legale, delibera in ordine alla ripartizione degli utili, come previsto all'art. 13 lett. a.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art.26

Controllo dei soci

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di "società in house providing", i soci esercitano sulla Società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni

significative della società, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le maggioranze qualificate previste nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 13 4° comma;
- b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente statuto all'art. 20;
- c) mediante la convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società. In particolare, vengono disciplinate nella stessa Convenzione, le modalità di coordinamento dei soci ai fini della formulazione di indirizzi sulla gestione dell'impresa, di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, dell'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, della disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci, nonché della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima;
- d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 18, 2° comma.

Art.27

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Art.28

Foro Competente

1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Art.29

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

Art.30

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato, nonché alle disposizioni delle norme in materia di società a partecipazione pubblica e a quelle specificamente riferite alle società in house providing.

F.to Tonino Bernabè

" MARIO DE SIMONE – NOTAIO

Statuto_28.06.2023:

- approvato dall'Assemblea dei Soci del 28.06.2023 – Deliberazione n. 2/2023;

- depositato al Registro Imprese competente ed evaso il 11.07.2023.